SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 marzo 2002.

Modifiche delle disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 3183).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, concernente la proroga dello stato di emergenza nazionale nel territorio della sola provincia di Potenza colpita dagli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Viste le ordinanze del Ministro delegato al coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 1998, n. 2871 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1998, n. 2882 del 20 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 1998, n. 2909 dell'8 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999 e n. 2972 del 1° aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999;

Vista la nota n. 3814 del 14 dicembre 2001, con cui la regione Basilicata ha richiesto la rimodulazione dei finanziamenti già assentiti;

Considerata inoltre la necessità di disporre finanziamenti integrativi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile;

Ritenuto che le esigenze rappresentate, così come indicate, sono meritevoli di accoglimento, tenuto conto delle situazioni di emergenza in atto;

Ravvisata l'opportunità di rimodulare le somme già assentite a favore della regione Basilicata per il sisma in premessa;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

I finanziamenti complessivamente assentiti in favore della regione Basilicata pari a L. 30.500.000.000 (€ 15.751.935,42) con le ordinanze numeri 2847 del 17 settembre 1998, 2882 del 20 novembre 1998 e 2972 del 1° aprile 1999 per le finalità previste dai medesimi provvedimenti sono rimodulati secondo la seguente tabella:

Tipo di intervento	Provvedimento	Importo rimodulato
Piano degli interventi urgenti e post-sismici delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati	Art. 2 ord. n. 2847/98	€ 10.933.392,55 (L. 21.170.000.000)
Contributo mensile per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o inagibile	Art. 6 ord. n. 2847/98	€ 4.080.009,50 (L. 7.900.000.000)
Realizzazione di strutture prefabbricate per la prosecuzione dell'attività produttiva zootecnica	Art. 2 ord. n. 2882/98	€ 222.076,47 (L. 430.000.000)
Contributo a fondo perduto per interventi di piccola riparazione a favore dei proprietari delle unità immobiliari su cui il rilevamento del danno ha avuto esito B	Art. 1 ord. n. 2972/99	€ 516.456,90 (L. 1.000.000.000)
	TOTALE . . .	€ 15.751.935,42 (L. 30.500.000.000)

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A02790

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1995/2002, 1° febbraio 1996/2003 e 1° agosto 2000/2007, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.651.941.210,00;

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.626.170.440,00;

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.556.500.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei citati decreti ministeriali, i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2002, è accertato nella misura del:

2,00% per i CCT settennali 1° agosto 1995/2002 (codice titolo IT0000367265), cedola n. 14;

2,00% per i CCT settennali 1° febbraio 1996/2003 (codice titolo IT0000367463), cedola n. 13;

1,80% per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 4.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi euro 535.579.233,00, così ripartiti:

euro 153.038.824,20 per i CCT settennali 1° agosto 1995/2002 (codice titolo IT0000367265);

euro 192.523.408,80 per i CCT settennali 1° febbraio 1996/2003 (codice titolo IT0000367463);

euro 190.017.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

p. *Il direttore:* CANNATA

02A02791

DECRETO 21 febbraio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.123 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre 2001 e 24 gennaio 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 28 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 ottobre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02795

DECRETO 22 febbraio 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di Monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni:

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee 89/622 e 92/41 CEE:

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B)*, sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita la pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero;

Considerato, altresì, che occorre provvedere in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 è inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale di € 106,00 con la seguente ripartizione;

TABELLA *B*

SIGARETTI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese le spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Imposta sul valore aggiunto	Imposta di consumo	Tariffa di vendita al pubblico
53,35	10,60	17,67	24,38	106,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalle tabelle *A* e *B* allegate al precitato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette —	€ Kg Conv.le —	€ Kg Conv.le —	€ Conv.le —
Pall Mall Ultra Lights (conf. da 20 pezzi)	da 116,00 a	115,00	2,30
Pall Mall Filter (conf. da 10 pezzi)	da 116,00 a	115,00	1,15
Pall Mall Lights (conf. da 20 pezzi)	da 116,00 a	115,00	2,30
Pall Mall Filter (conf. da 20 pezzi)	da 116,00 a	115,00	2,30
Pall Mall Lights (conf. da 10 pezzi)	da 116,00 a	115,00	1,15
Golden American Classic Lights (conf. da 20 pezzi)	da 111,00 a	110,00	2,20
Golden American Classic (conf. da 20 pezzi)	da 111,00 a	110,00	2,20
Kim leggera (conf. da 20 pezzi)	da 147,00 a	147,50	2,95
Kim Menthol leggera (conf. da 20 pezzi)	da 147,00 a	147,50	2,95
Kim superleggera (conf. da 20 pezzi)	da 147,00 a	147,50	2,95
Kim Ultra Slim leggera (conf. da 20 pezzi)	da 147,00 a	147,50	2,95
Kim Ultra Slim superleggera (conf. da 20 pezzi)	da 147,00 a	147,50	2,95
Fortuna KS (conf. da 20 pezzi)	da 108,50 a	100,00	2,00
Fortuna KS Lights (conf. da 20 pezzi)	da 108,50 a	100,00	2,00

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali	€ Kg Conv.le	€ Kg Conv.le	€ Conv.le
Henri Wintermans Excellentes (conf. da 5 pezzi)	da 146,00 a	150,00	3,75
Don Sebastian Lonsdale (conf. da 6 pezzi)	da 930,00 a	740,00	22,20
Don Sebastian Churchill (conf. da 25 pezzi)	da 1.138,00 a	920,00	115,00
Don Sebastian Toro (conf. da 25 pezzi)	da 878,00 a	720,00	90,00
Don Sebastian Corona (conf. da 6 pezzi)	da 980,00 a	780,00	23,40
Don Sebastian Corona (conf. da 20 pezzi)	da 980,00 a	780,00	78,00
Don Sebastian Lonsdale (conf. da 25 pezzi)	da 930,00 a	740,00	92,50
Don Sebastian Lonsdale (conf. da 1 pezzo)	da 930,00 a	740,00	3,70
Don Sebastian Churchill (conf. da 6 pezzi)	da 1.138,00 a	920,00	27,60
Don Sebastian Toro (conf. da 6 pezzi)	da 878,00 a	720,00	21,60
Don Sebastian Tubos (conf. da 3 pezzi)	da 1.138,00 a	960,00	14,40
Don Sebastian Tubos (conf. da 20 pezzi)	da 1.138,00 a	960,00	96,00
Don Sebastian Tubos (conf. da 1 pezzo)	da 1.138,00 a	960,00	4,80
Don Sebastian Toro (conf. da 1 pezzo)	da 878,00 a	720,00	3,60
Don Sebastian Corona (conf. da 1 pezzo)	da 980,00 a	780,00	3,90
Don Sebastian Churchill (conf. da 1 pezzo)	da 1.138,00 a	920,00	4,60
Don Sebastian Gran Corona Maduro (conf. da 1 pezzo)	da 930,00 a	840,00	4,20
Don Sebastian Gran Corona Maduro (conf. da 25 pezzi)	da 930,00 a	840,00	105,00
Don Sebastian Gran Corona Maduro (conf. da 6 pezzi)	da 930,00 a	840,00	25,20
Padron 3000 (conf. da 1 pezzo)	da 2.020,00 a	2.480,00	12,40
Padron 3000 (conf. da 25 pezzi)	da 2.020,00 a	2.480,00	310,00

Sigaretti naturali	€ Kg Conv.le	€ Kg Conv.le	€ Conv.le
Che Cigarillos (conf. da 20 pezzi)	da 104,00 a	106,00	5,30
Che Cigarillos Mild (conf. da 20 pezzi)	da 104,00 a	106,00	5,30
Nobel Petit (conf. da 20 pezzi)	da 135,00 a	140,00	7,00

Sigaretti altri	€ Kg Conv.le	€ Kg Conv.le	€ Conv.le
Café Creme Oriental Aroma (conf. da 10 pezzi)	da 92,00 a	96,00	2,40
Café Creme (conf. da 10 pezzi)	da 92,00 a	96,00	2,40
Café Creme Mild (conf. da 10 pezzi)	da 92,00 a	96,00	2,40
Café Creme Tip (conf. da 10 pezzi)	da 104,00 a	108,00	2,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 320

02A02847

DECRETO 1° marzo 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantuno giorni (terza tranche), relativi all'emissione del 28 febbraio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2002 che ha disposto per il 28 febbraio 2002 l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 16 dicembre 2002, della durata residua di duecentonovantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta all'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2002;

Decreta:

Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2002 il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantuno giorni è risultato pari a 97,296.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 54.088.085,80 per i titoli a duecentonovantuno giorni con scadenza 16 dicembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i buoni ordinari del Tesoro a duecentonovantuno giorni è risultato pari a 96,540.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A02850

DECRETO 1° marzo 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 28 febbraio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2002 che ha disposto per il 28 febbraio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2002 il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni è risultato pari a 98,339.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 127.915.726,21 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 agosto 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni è risultato pari a 97,852.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A02852

DECRETO 7 marzo 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 marzo 2002 è pari a 27.869 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 marzo 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 giugno 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economica e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 marzo 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministerile 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A02848

DECRETO 7 marzo 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 marzo 2002 è pari a 27.869 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 marzo 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 marzo 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economica e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 marzo 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministerile 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A02849

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Belba Nurije di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Belba Nurije ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola superiore privata «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Belba Nurije, nata a Librazhd (Albania) il giorno 29 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Belba Nurije è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02524

DECRETO 4 febbraio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Rubiano Tovar Monica Sabrina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Rubiano Tovar Monica Sabrina chiesto il riconoscimento del titolo di «Medica y Cirujana» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico chirurgo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica y Cirujana» conseguito in data 15 dicembre 1999 presso l'«Instituto de ciencias de la salud» della città di Medellin dalla dott.ssa Rubiano Tovar Monica Sabrina, nata a Roma il 3 giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Rubiano Tovar Monica Sabrina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02522

DECRETO 4 febbraio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Delgado Garcia Martha Constanza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Delgado Garcia Martha Constanza ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico y Cirujano General» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico chirurgo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico y Cirujano General» conseguito il 7 dicembre 1996 presso l'«Escuela de Medicina Juan N. Corpas» della città di Bogotà dalla dott.ssa Delgado Garcia Martha Constanza, nata a Santafè de Bogotà (Colombia) il 18 febbraio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Delgado Garcia Martha Constanza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02525

DECRETO 12 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mitreanu Gheorghita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mitreanu Gheorghita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dal sig. Mitreanu Gheorghita, nato a Iasi (Romania) il giorno 13 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mitreanu Gheorghita è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALE

DECRETO 18 gennaio 2002.

Autorizzazione al Laboratorio consorzio volontario tutela D.O.C. «Lison-Pramaggiore», in Pramaggiore, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 10 dicembre 1991, protocollo n. 029963/65382, con il quale il Laboratorio consorzio volontario tutela D.O.C «Lison-Pramaggiore», ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cav. di Vittorio Veneto n. 13/B è stato autorizzato ad effettuare le analisi connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza ed al rilascio dei certificati di analisi validi ai fini degli esami organolettici dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio consorzio volontario tutela D.O.C. «Lison-Pramaggiore», ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cav. di Vittorio Veneto n. 13/B, nella persona del responsabile dott.ssa Stefania Franchi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acido sorbico;
ceneri;
cloruri;
estratto secco netto;
estratto secco totale;
acidità totale;
acidità volatile;
anidride solforosa libera e totale;
massa volumica e densità relativa a 20°C;
pH;
solfati;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

02A02435

DECRETO 18 gennaio 2002.

Autorizzazione al Laboratorio Angeli Pierantonio S.r.l. - Laboratorio chimico agrario, in Padova, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 1° febbraio 1992, protocollo n. 1926/60427, con il quale il Laboratorio Angeli Pierantonio S.r.l. - Laboratorio chimico agrario ubicato in Padova, via Uruguay n. 10 è stato autorizzato al rilascio dei certificati previsti per la esportazione dei vini da tavola e dei VQPRD nei Paesi extracomunitari, ivi compresi i Paesi ove è richiesto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Angeli Pierantonio S.r.l. - Laboratorio chimico agrario, ubicato in Padova, via Uruguay n. 10, nella persona del responsabile enol. Angeli Pierantonio,

per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità volatile;

estratto secco totale ed estratto non riduttore (densimetria mediante metodo automatizzato basato sul principio della variazione della frequenza di oscillazione);

massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C (densimetria mediante metodo automatizzato basato sul principio della variazione della frequenza di oscillazione);

titolo alcolometrico volumico (densimetria mediante metodo automatizzato basato sul principio della variazione della frequenza di oscillazione);

acidità totale;

anidride solforosa totale (metodo di riferimento).

02A02436

DECRETO 6 febbraio 2002.

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Vista la direttiva n. 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;

Vista la rettifica della direttiva n. 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 64 del 6 marzo 2001, che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli alimenti;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale si dispone che alle modifiche degli allegati alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della salute;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati I, III, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati e modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 39

ALLEGATO

1. L'allegato I «Definizioni», è modificato come segue:

a) Dopo la lettera *p)* è inserita la seguente:

«*q)* Immissione in commercio o circolazione: La detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento».

2. L'allegato III «Denominazioni e indicazioni obbligatorie», è modificato come segue:

a) nella parte A «materie prime per mangimi» il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento del produttore, il numero di riconoscimento nonché numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508»;

b) nella parte A «materie prime per mangimi» dopo il punto 7, è inserito il seguente:

«7-*bis)* il nome o la ragione sociale e la sede del responsabile delle indicazioni di cui ai punti da 1) a 6), se diverso dal produttore di cui al punto 7)»;

c) nella parte A «materie prime per mangimi» dopo il punto 15, sono inseriti i seguenti:

«16) Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio, le disposizioni relative alla circolazione delle materie prime per mangimi, si applicano anche all'utilizzazione delle medesime materie prime;

17) Le materie prime per mangimi possono circolare nell'Unione europea solo se di qualità sana, leale e mercantile. Quando dette materie prime sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.»;

d) nella parte B «mangimi composti», punto 4, lettera *c)*, le parole «è sottoposti ad un'ispezione», sono sostituite dalle seguenti: « e sottoposti ad un'ispezione»;

e) nella parte B «mangimi composti», punto 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. alla definizione della categoria 7.2., le parole: «nella categoria 6.15.», sono sostituite dalle seguenti: «nella categoria 7.14.»;

B. alla definizione della categoria 7.4., le parole: «nella categoria 6.15.», sono sostituite dalle seguenti: «nella categoria 7.14.»;

C. alla definizione della categoria 7.5., le parole: «nelle categorie 6.3. e 6.4.», sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie 7.3 e 7.4.»;

D. alla definizione della categoria 7.6., le parole: «nella categoria 6.7.», sono sostituite dalle seguenti: «nella categoria 7.7»;

E. alla definizione della categoria 7.10., le parole: «nelle categorie 6.4, 6.8 e 6.9.», sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie 7.4, 7.8 e 7.9.»;

F. alla definizione della categoria 7.11., le parole: «nella categoria 6.15.», sono sostituite dalle seguenti: «nella categoria 7.14.»;

f) nella parte B «mangimi composti», il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. La data di durabilità minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:

a) «da consumarsi entro», seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;

b) «da consumarsi preferibilmente entro», seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.

Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di durabilità minima o una data limite di garanzia, deve essere indicata quella più vicina»;

g) nella parte B «mangimi composti», il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15. Per i mangimi composti di produzione nazionale non contenenti additivi e/o premiscele devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo»;

h) nella parte B «mangimi composti», dopo il punto 15, è inserito il seguente:

«15-*bis.* Il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 9 di tale decreto. Tale numero deve essere riportato in etichetta entro centottanta giorni dalla data di attribuzione, durante tale periodo, per i mangimi composti di produzione nazionale contenenti additivi e/o premiscele, devono essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione.»;

i) nella parte B, mangimi composti, dopo il punto 20, è inserito il seguente:

«21. Ai fini della immissione in commercio, il termine "mangime" può essere sostituito da "alimento per animali".».

3. L'allegato V «Prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo», è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«prodotti di cui è vietata l'immissione in commercio»;

b) al punto 1., le parole: «il commercio o per la distribuzione per il consumo», sono sostituite dalle seguenti: «l'immissione in commercio».

4. L'allegato VI «Deroghe alle norme di confezionamento», è modificato come segue:

a) al punto 1., le parole: «posti in commercio o distribuiti per il consumo», sono sostituite dalle seguenti: «posti in circolazione».

5. L'allegato VII «Tolleranze», è modificato come segue:

a) nella parte A «Materie prime per mangimi», il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1 Proteina greggia:

A. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

B. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%;

C. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%».

02A02854

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata, presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto direttoriale n. 2783 del 28 gennaio 1998, con il quale è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno la commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata per l'approvazione del tariffario;

Visto il decreto direttoriale n. 2962 del 22 ottobre 2001, con il quale la predetta commissione è stata integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

Vista la nota in data 21 gennaio 2002, con la quale l'INAIL di Salerno ha designato in seno alla commissione in parola il sig. Strommillo Mario Rocco, in sostituzione della dott.ssa Genise Serena trasferita ad altra sede;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Strommillo Mario Rocco è nominato componente della commissione per l'individuazione e la classificazione delle tipologie dei servizi prestati dagli istituti di vigilanza privata, per l'applicazione del tariffario, in rappresentanza dell'INAIL ed in sostituzione della dott.ssa Serena Genise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 31 gennaio 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A02425

DECRETO 5 febbraio 2002.

Sostituzione di membro effettivo e di membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Vista la nota protocollo n. 369/2002 del 28 gennaio 2002, con la quale la C.I.S.L. di Latina segnala i nominativi dei signori Ferrulli Pietro e Palmisciano Claudio, rispettivamente in qualità di membro effettivo e di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, i signori Ferrulli Pietro, nato ad Altamura il 19 ottobre 1950 e domiciliato presso la C.I.S.L. di Latina, e Palmisciano Claudio, nato a Tripoli il 19 novembre 1952, domiciliato presso la C.I.S.L. di Latina, sono chiamati a far parte della commissione provinciale di conciliazione di Latina, rispettivamente in qualità di membro effettivo e di membro supplente, in sostituzione delle signore Lucani Annabella e Barboncini Claudia, dimissionarie.

Latina, 5 febbraio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A02415

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002.

Abilitazione all'istituto «Società italiana di biosistemica» ad istituire e ad attivare in Bologna corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Società italiana di biosistemica», con sede in Bologna;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Società italiana di biosistemica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02780

DECRETO 25 febbraio 2002.

Abilitazione all'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Torino e Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 con il quale l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Padova e Bologna per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei

pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi periferiche di Torino e Palermo;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 12 ottobre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Torino e Palermo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascuna sede e per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02779

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 gennaio 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Agave a r.l.», in Castrolibero.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 10 del 7 maggio 2001;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 175 in data 26 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2001, supplemento n. 120;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa edilizia «Agave a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza) è stata posta in gestione commissariale con nomina di un commissario governativo nella persona del dott. Giorgio Piro;

Vista la relazione del commissario governativo, in data 30 maggio 2001;

Ritenuto opportuno prorogare la gestione commissariale;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Agave a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), è prorogata per un periodo di ulteriori sei mesi.

Roma, 22 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A02450

DECRETO 22 gennaio 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola «A.M.A. - Allevatori montani associati», in Sommacampagna.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2000, con il quale la società cooperativa agricola «A.M.A. - Allevatori montani associati», con sede in Sommacampagna (Verona), è stata posta in gestione commissariale con nomina di un commissario governativo nella persona del dott. Federico Loda;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha richiesto una ulteriore proroga di sei mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Federico Loda, commissario governativo della società cooperativa agricola «A.M.A. - Allevatori montani associati», con sede in Sommacampagna (Verona), sono prorogati per un periodo di ulteriori sei mesi.

Roma, 22 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A02451

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni coferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nel giorno 28 gennaio 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'adesione di tutto il pesonale dell'ufficio di cui al pUnto 1.1 all'assemblea sindacale indetta per il giorno 28 gennaio 2002, lo stesso è rimasto chiuso per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 28 febbraio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A02846

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia.

IL DECANO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 21 novembre 2000, senato accademico, seduta del 20 marzo 2001);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale seduta del 6 dicembre 2001;

Decreta:

Viene riordinata la Scuola di specializzazione in nefrologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo come da decreto ministeriale 5 maggio 1997.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 1.

Istituzione, finalità, titolo conseguibile

1.1. È istituita presso l'Università degli studi di Palermo la Scuola di specializzazione di nefrologia.

1.2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, sarà possibile frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici (vedi tabella *A*).

Art. 2.

Organizzazione, durata, norme di accesso

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariali ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della Scuola:

a) strutture dell'Ateneo di Palermo:

1) l'Istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari, Università degli studi di Palermo: unità operativa di medicina interna, nefrologia ed ipertensione ed i laboratori di chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed immunologia;

2) Dipartimento di chirurgia generale, urgenza e trapianti d'organo: unità operativa di chirurgia generale e trapianti d'organo ed organi artificiali;

3) Istituto di materie urologiche: unità operativa di urologia;

4) Istituto di radiologia: servizio di radiologia e medicina nucleare;

b) strutture ospedaliere convenzionate:

1) azienda a rilievo nazionale ad alta specializzazione Ospedale civico, Ospedale Di Cristina e Maurizio Ascoli: unità operativa nefrologia pediatrica;

2) azienda ospedaliera O. Melacrino - F. Bianchi - Morelli di Reggio Calabria e centro di fisiologia clinica del CNR: unità operativa di nefrologia, dialisi, trapianto ed ipertensione.

Le strutture ospedaliere convenzionate rispondono nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie di servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 (vedi tabella *B*). Le predette strutture con universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie del complesso didattico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante, programmati anno per anno dal consiglio della Scuola.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di medico chirurgo prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. Sono

altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

2.5. Il concorso all'ammissione al 1° anno della Scuola avverrà secondo le norme stabilite nell'art. 2.5 del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997.

Art. 3.

Piano di studi e di addestramento professionalizzante

3.1. Il consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della Scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari. (vedi tabella *C*).

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E13X biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F07A immunologia clinica, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F10X urologia, F07A medicina d'urgenza, F19C pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve indicare almeno il 50% della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della Scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4.

Programmazione annuale
delle attività e verifica tirocinio

4.1. Per la programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio, il consiglio della Scuola ha deciso di ripartire, per ciascun anno, 300 ore di attività di didattica teorico-pratica ed il restante monte ore in attività professionalizzante e di tirocinio pratico presso le strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. L'attività di didattica teorico-pratica, con le relative discipline, nell'ambito delle varie aree di addestramento professionalizzante, anno per anno, è stata così ripartita:

1° anno - Area propedeutica:

istologia ed embriologia: ore 20;

anatomia umana: ore 40;

biochimica: ore 30;

fisiologia umana: ore 40;

genetica medica: ore 20;

nefrologia: ore 100;

nefrologia sperimentale: ore 30;

bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base: ore 20;

totale: ore 300;

2° anno - Area di fisiopatologia nefrologica:

biologia: ore 20;

genetica medica: ore 40;

patologia generale: ore 40;

immunologia clinica: ore 40;

fisiopatologia clinica ore 40;

fisiopatologia delle tecniche sostitutive artificiali: ore 40;

nefrologia: ore 80;

totale: ore 300;

3° anno - Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:

patologia clinica: ore 40;

anatomia ed istologia patologica: ore 40;

semeiotica funzionale: ore 40;

patologia del ricambio idro-salino ed equilibrio acido-base: ore 40;

nefrologia: ore 80;

diagnostica per immagini: ore 60;

totale: ore 300;

4° anno - Area di nefrologia clinica:

nefrologia: ore 20;

medicina interna: ore 100;

farmacologia: ore 30;

microbiologia: ore 20;

diagnostica per immagini e radioterapia: ore 10;

statistica medica e metodologia epidemiologica: ore 30;

urologia medica: ore 30;

pediatria: ore 30;

medicina d'urgenza: ore 30;

totale: ore 300;

5° anno - Area di terapia sostitutiva della funzione renale:

insufficienza renale acuta e cronica: ore 20;

nutrizione e accrescimento: ore 20;

dietetica di interesse nefrologico: ore 20;

terapia medica dell'insufficienza renale cronica: ore 40;

tecniche sostitutive artificiali: ore 40;
immunologia dei trapianti: ore 20;
trapianto renale: ore 40;
chirurgia dei trapianti: ore 20;
terapia sostitutiva in età pediatrica: ore 20;

Area dell'emergenza nefrologica:
nefrologia: ore 20;
medicina d'urgenza: ore 20;
anestesiologia e rianimazione: ore 20;
totale: ore 300.

4.2. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.3. Il tirocinio pratico è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate, sotto elencate:

1) l'Istituto di clinica medica e malattie cardiovascolari, Università degli studi di Palermo: unità operativa di medicina interna, nefrologia ed ipertensione, sale di degenza e dialisi peritoneale, laboratori di chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed immunologia;

2) Dipartimento di chirurgia generale, urgenza e trapianti d'organo con unità operativa di chirurgia generale e trapianti d'organo ed organi artificiali: sale di degenza, sala operatoria, posti letto dialitici;

3) Istituto di materie urologiche: unità operativa di urologia: sale di degenza, laboratorio di ecografia e biopsia ecoguidata;

4) Istituto di radiologia: servizio di radiologia e medicina nucleare: laboratori di ecografia, radiodiagnostica, medicina nucleare; TAC e RMN;

5) strutture ospedaliere convenzionate:

a) azienda a rilievo nazionale ad alta specializzazione Ospedale Civico, Ospedale Di Cristina e Maurizio Ascoli: Unità operativa nefrologia pediatrica: sale di degenza e posti letto per emodialisi;

b) azienda ospedaliera G. Melacrino - F. Bianchi-Morelli di Reggio Calabria e centro di fisiologia clinica del CNR: unità operativa di nefrologia dialisi, trapianto ed ipertensione: sale di degenza, posti letto di dialisi peritoneale ed emodialisi, laboratorio per le biopsie renali e la diagnostica istologica.

4.4. Il consiglio della Scuola ha ritenuto necessaria l'istituzione di un apposito libretto di formazione, che consentirà allo specializzando di documentare l'attività svolta e l'acquisizione delle tecniche necessarie tali da assicurare un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4.5. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 5.

Esame di diploma

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei (vedi tabella *D*).

Art. 6.

Norme finali

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché delle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. Area propedeutica:

obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia;

settori: E09A - Anatomia, E09B - Istologia, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, F03X - Genetica medica, F07F - Nefrologia.

B. Area di fisiopatologia nefrologica:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali;

settori: E13X - Biologia, F03X - Genetica medica, F04C - Patologia generale, F07A - Immunologia, F07A - Fisiopatologia clinica, F07F - Nefrologia.

C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i set-

tori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini;

settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, F07A - Semeiotica funzionale, F07F - Nefrologia, F18X - Diagnostica per immagmi.

D. Area di nefrologia clinica:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido-base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica;

settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina interna, F07X - Farmacologia, F05X - Microbiologia, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X - Statistica medica, F10X - Urologia, F19A - Pediatria, F07A - Medicina d'urgenza, F04A - Patologia generale.

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale:

obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene;

settori: F07F - Nefrologia, F08A - Chirurgia dei trapianti.

F. Area dell'emergenza nefrologica:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica;

settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina d'urgenza, Fl2X - Anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B*

STANDARD NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata almeno per un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnateli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesime. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale, con almeno 8 posti di dialisi.

TABELLA *C*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Il consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli specifici, ha stabilito le seguenti aree di addestramento professionale, con gli obiettivi e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica:

obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia;

settori: E09A - Anatomia, E09B - Istologia, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, F03X - Genetica medica, F07F - Nefrologia.

B. Area di fisiopatologia nefrologica:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali;

settori: E13X - Biologia, F03X - Genetica medica, F04A - Patologia generaie, F07A - Immunologia clinica, F07A - Fisiopatologia clinica, F07F - Nefrologia.

C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini;

settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, F07A - Semeiotica funzionale, F07F - Nefrologia, F18X - Diagnostica per immagini.

D. Area di nefrologia clinica:

obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido-base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica;

settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina interna, E07X - Farmacologia, F05X - Microbiologia, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X - Statistica medica, F10X - Urologia, Fl9A - Pediatria, F07A - Medicina d'urgenza.

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale:

obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene;

settori: F07F - Nefrologia, F08A - Chirurgia generale e dei trapianti, F07A - Dietologia, F07A - Terapia medica, F07A - Immunologia clinica.

F. Area dell'emergenza nefrologica:

obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica;

settori: F07F - Nefrologia, F07A - Medicina d'urgenza, F21X - Anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *D*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo spedalizzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1. aver partecipato personalmente ad almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2. aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3. saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4. saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la terapia più adeguata per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 febbraio 2002

Il decano: MARRONE

02A02589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Interventi a sostegno della costituzione di sportelli unici per le attività produttive e per un sistema di servizi unificati alle imprese. (Avviso n. 1/2001).

Il Dipartimento della funzione pubblica finanzierà, tramite il Formez, interventi integrati, mirati alla costituzione degli sportelli unici per le attività produttive, in grado di svolgere tutte le funzioni descritte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 440/2000, per complessivi euro 7.746.853,48.

L'importo massimo del finanziamento per ogni intervento non potrà superare euro 185.922,00 al lordo di IVA. Il costo di ciascun intervento non potrà superare euro 206.580,00 al lordo di IVA, comprensivo del cofinanziamento dei comuni.

Il testo dell'avviso e il formulario per la presentazione delle candidature sono disponibili sui siti www.funzionepubblica.it e www.si.formez.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il FORMEZ, all'indirizzo e-mail avviso2002@formez.it o al numero telefonico 06/68136429.

Le candidature dovranno pervenire al FORMEZ, via Salaria, 229 - 00199 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 22 aprile 2002.

02A02851

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione in Manama (Bahrein) di un'ambasciata d'Italia a decorrere dal 1° luglio 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita in Manama (Bahrein) un'ambasciata d'Italia, a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2001
Registro n. 10, foglio n. 249

02A02792

Rilascio di exequatur

In data 1º febbraio 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mauro Dragoni, console onorario di Mongolia a Ravenna.

02A02177

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia «Beata Vergine di Lourdes», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 febbraio 2002, la parrocchia «Beata Vergine di Lourdes», con sede in Napoli, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernardetta», sempre con sede in Napoli.

02A02426

Assunzione di nuova denominazione della confraternita detta «Congregazione del Terzo Ordine Secolare», in Trieste

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 febbraio 2002, la «Confraternita del Terzo Ordine Secolare» con sede in Trieste, ha assunto la nuova denominazione di «Ordine Francescano Secolare di Montuzza», sempre con sede in Trieste.

02A02427

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8797
Yen giapponese	112,50
Corona danese	7,4325
Lira Sterlina	0,61620
Corona svedese	9,0675
Franco svizzero	1,4708
Corona islandese	88,17
Corona norvegese	7,7200
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,57478
Corona ceca	31,661
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,12
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5567
Lira maltese	0,4003
Zloty polacco	3,6507
Leu romeno	28730
Tallero sloveno	223,2836
Corona slovacca	42,132
Lira turca	1207000
Dollaro australiano	1,6785
Dollaro canadese	1,3946
Dollaro di Hong Kong	6,8614
Dollaro neozelandese	2,0464
Dollaro di Singapore	1,6013
Won sudcoreano	1156,19
Rand sudafricano	10,5421

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02941

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fon.te - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi)», in Roma.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 2002, all'associazione «Fon.te - Fondo nazionale pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi)», in forma abbreviata «Fondo pensione Fon.te», con sede in Roma, via G.G. Belli n. 2, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A02432

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Concreto - Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni», in Roma.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 2002, all'associazione «Concreto - Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni», in forma abbreviata «Fondo pensione Concreto», con sede in Roma, piazza Guglielmo Marconi n. 25, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A02433

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione «Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli», in Napoli.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 2002, alla fondazione «Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli», con sede a Napoli, via Toledo n. 177, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A02434

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 29 gennaio 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Windhoek International School, di Windhoek (Namibia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

02A02430

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Allianz Subalpina S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 2051 del 26 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz Subalpina S.p.a., con le modifiche deliberate in data 22 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

«Art. 4.

a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 21.294.325 - in luogo del precedente importo di L. 40.950.625.000, diviso in n. 40.950.625 azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna [a seguito di aumento gratuito del capitale sociale in L. 41.231.562.667,75 mediante prelievo dalla riserva da sovrapprezzo di emissione e del valore unitario delle azioni da L. 1.000 a L. 1.006,8604].

b) Nuova attribuzione del suddetto capitale: alle assicurazioni dirette ed indirette sulla vita dell'uomo, di rendite vitalizie ed alle operazioni di capitalizzazione per euro 10.394.800, in luogo del precedente importo di L. 19.990.000.000; alle assicurazioni dirette ed indirette di tutti gli altri rami per euro 10.899.525 - in luogo del precedente importo di L. 20.960.625.000.

c) Nuova determinazione dell'ammontare del capitale sociale che gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2000, di aumentare in una o più volte fino ad un massimo di euro 30.987.000, in luogo del precedente importo di L. 60.000.000.000.

d) Nuova determinazione dell'ammontare di obbligazioni, anche convertibili, che gli amministratori hanno la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2000, di emettere in una o più volte fino ad un massimo di euro 154.937.000, in luogo del precedente importo di L. 300.000.000.000, e comunque entro il limite fissato dalla legge.

e) Abrogazione della disciplina e di ogni riferimento alle 40.000 azioni assegnate ai dipendenti il 12 luglio 1999».

«Art. 22.

Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Invariato il resto».

02A02781

Modificazioni allo statuto della Allianz - Ras Tutela Giudiziaria S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 2052 del 26 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz - Ras Tutela Giudiziaria S.p.a., con le modifiche deliberate in data 24 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

«Art. 5.

a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 2.575.000, in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000, diviso in 2.500.000 azioni del valore nominale di euro 1,03 cadauna [a seguito di arrotondamento per difetto ai centesimi del valore nominale di ciascuna azione e rinvio a riserva legale dell'eccedenza dell'importo pari a L. 14.104.750].

b) Nuova determinazione dell'ammontare dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000 per un importo massimo di euro 5.150.000, in luogo del precedente importo di L. 15.000.000.000, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005 mediante emissione di 5.000.000 di azioni nuove al valore nominale di euro 1,03 cadauna».

«Art. 28.

In relazione ai requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale, individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* e comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Invariato il resto».

02A02782

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento

Per gli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 18 dicembre 2001 ha adottato con delibera n. 7 le «Misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento».

Il documento sopracitato con la documentazione relativa, consultabile via Internet (www.adbve.it) unitamente alla delibera, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso la sede della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

Gli uffici delle sopracitate amministrazioni presso le quali si potrà prendere visione e consultare il progetto sono i sottoelencati:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Struttura delegata per il deposito degli atti: direzione regionale dell'ambiente - via Giulia 75/1 - 34126 Trieste.

Ufficio competente: servizio dell'idraulica.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak (tel. 040/3774168).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

Regione Veneto

Struttura delegata per il deposito degli atti: direzione difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, calle Priuli - 30121 Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Luigi Fortunato (tel. 041/2792772-2792357).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione

Ufficio competente: ufficio piani e programmi - Dorsoduro 3593 - 30123 Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo (tel. 041/714444-323-343).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione generale della difesa del suolo - via Nomentana, 2 - 00161 Roma.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Struttura delegata per il deposito degli atti: Ufficio del Gabinetto del signor Ministro - piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 9-12.

02A02251

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 gennaio 2001, recante: «Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 5 marzo 2002).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è apportata la seguente correzione: alla pag. 14, prima colonna, dove è scritto: «Il Ministro: *MARONI*», leggasi: «Il Ministro: *SALVI*».

02A02853

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651059/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 1 *

€ 0,77